Titolo

Corte federale d'appello – art. 101, comma 3, CGS - prove - nuovi documenti – ammissibilità

Descrizione

L'art. 101 del C.G.S.– in perfetta aderenza all'impostazione secondo cui il giudizio d'appello di caratterizza tendenzialmente quale revisio prioris instantiae – prevede che "*possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso*". Anche l'art. 23, comma 7, del Codice CONI contiene una norma analoga ("*Possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati*"), così come l'art. 36-bis, comma 3, del Codice di giustizia sportiva previgente ("*Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte*").

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 59/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Varrone

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, CGS; art. 23, comma 7, CGS CONI; art. 36-bis, comma 3, CGS previgente